

# COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

## IL REVISORE UNICO

### Verbale n. 4 del 16/01/2020

Oggetto: **Delibera di Giunta di aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) e approvazione della dotazione organica.**

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata Revisore Unico del Comune di Jolanda di Savoia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017;

#### visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 3 commi 5 e 5-sexies, D.L. 90/2014, così come modificato dal D.L.n.4/2019 convertito con modificazioni nella L. 26/2019;
- il D.Lgs.n.75/2017 che modifica ed integra il D.Lgs.n.165/2001, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 relativi ai piani di fabbisogno triennali di personale;
- l'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito nella L. n. 58/2019 che prevede: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, (della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**preso atto che:**

- il Decreto attuativo previsto dal suddetto articolo 33, comma 2, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che, pertanto, si ritiene possano essere applicate le vigenti norme in materia di capacità assunzionali;
- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'Ente ha verificato che anche per l'anno 2020 non esistono casi di soprannumero ed eccedenze;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 3/2020 l'Ente ha approvato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020 – 2022 a norma dell'art. 48 D.Lgs.n.98/2006;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto il “*Delibera di Giunta di aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) e approvazione della dotazione organica*” trasmessa per posta elettronica certificata in data odierna, unitamente agli allegati A), B), C) e D);

**rilevato** altresì che il comma 5-sexies dell'art. 3, D.L. 90/2014 prevede che i Comuni possono computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

**preso atto** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, come indicato nel prospetto allegato sub B) alla proposta deliberativa esaminata, risulta rideterminato, a seguito del recesso al 31/12/2017 dall'Unione, come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 euro 823.433,54 - di cui una quota congelata di euro 183.558,58 per personale del Comune trasferito all'Unione;
- Margine di spesa di euro 639.874,96;

**rilevato** che la spesa complessiva teorica calcolata del presente Piano di Fabbisogno del Personale 2020/2022 è inferiore al limite di spesa di personale del triennio 2011/2013 soprarichiamato, così come risulta dall'allegato B) alla proposta deliberativa;

**rilevato che** il Decreto attuativo per le nuove modalità di assunzioni previste dall'art. 33 del D.L. 34/2019, cosiddetto “Decreto crescita”, convertito in Legge in data 27/06/2019, non è stato ancora emanato;

**rilevato**, altresì che il bilancio di previsione 2020/2022 non è stato ancora approvato e che il presente piano dovrà essere ricompreso nel DUP semplificato 2020/2022;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs.n.267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**raccomanda e dispone**

- di inserire il piano dei fabbisogni di cui al presente atto nel Documento Unico di Programmazione semplificato 2020/2022;
- di prevedere la spesa del personale conseguente al presente atto nei documenti di programmazione dell'Ente: documento unico di programmazione e bilancio di previsione;
- **di adeguare tempestivamente il suddetto piano dei fabbisogni di personale ai nuovi limiti di legge e di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 a seguito della pubblicazione in Gazzetta del Decreto attuativo, avviando le procedure di assunzione in esso previste nel pieno rispetto della normativa vigente al momento;**

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, **al momento**, consente di rispettare i seguenti limiti tuttora vigenti:

- il limite relativo alle capacità assunzionali per le assunzioni a tempo indeterminato;
- il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.

16 gennaio 2020

Firma digitale

Il Revisore

Dott.ssa Grazia Zeppa